

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IOTTI LEONILDE, NENNI GIULIANA, ROSSI MARIA MADDALENA,
VIVIANI LUCIANA, GATTI CAPORASO ELENA***Annunziata il 23 luglio 1955***Modificazione degli articoli del Codice civile
sull'ordinamento del matrimonio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme del vigente Codice civile attinenti al diritto familiare sono orientate nel senso su cui il « Code Napoléon » fondò l'istituto della famiglia ed appaiono in stridente contrasto non soltanto con l'assetto economico della maggior parte delle famiglie italiane e con la mutata concezione etica e sociale ma anche con i principi dichiarati nella Carta costituzionale.

Non è dubbio che la preposizione: « Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi » (articolo 29) postula una modificazione sostanziale di formule palesemente superate: non contiene infatti una generica enunciazione programmatica, ma una precisa formula precettiva; non una dichiarazione di contenuto meramente dottrinale ed opinabile, ma una dichiarazione il cui carattere normativo risulta tanto più evidente quando si consideri che in essa si riflette, con rigorosa coerenza, l'orientamento di pensiero che informa tutta la Costituzione, specialmente nella parte che si riferisce ai diritti e ai doveri dei cittadini.

Il compiacimento che tutti proviamo nel constatare che la Carta costituzionale esprime il pensiero ed il proposito di equa considerazione dei rapporti umani quali si stabiliscono

in una moderna società democratica, sarebbe del tutto sterile se non fosse accompagnato dal doveroso sforzo di applicarne i principi e le norme agli istituti e alle situazioni reali, ancor oggi regolati da leggi positive ben diverse e spesso di contrastante ispirazione.

L'uguaglianza di dignità sociale e di capacità giuridica di tutti i cittadini, senza distinzione di qualsiasi natura — ivi compresa la distinzione di sesso — è un principio che, prima di essere accolto nella Costituzione, ha avuto la sua affermazione etica e storica nella Resistenza e nella lotta per la libertà, a cui le donne italiane parteciparono con chiara coscienza e con una generosità d'azione a volte spinta al sacrificio. Al riconoscimento del diritto di uguaglianza — diritto che non si può negare senza negare la dignità della persona — la donna è giunta dopo una lunga serie di prove; oggi essa esige che questo diritto sia attuato per ogni istanza della vita sociale. La Costituzione, a questo proposito, non presenta lacune nemmeno nella forma di tacite implicazioni: col diritto elettorale, attivo e passivo, dichiara il diritto al lavoro e alla parità di distribuzione, il diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive; e con la dichiarazione della parità giuridica e morale del ma-

rto e della moglie, introduce nell'istituto della famiglia la sostanziale innovazione che lo armonizza al complesso dei rapporti sociali ordinato sull'eguaglianza.

Se dunque la formula citata deve essere considerata come norma precettiva, resta a vedere se essa sia di applicazione diretta ed immediata. Riteniamo che essa abbia efficacia abrogante rispetto alle disposizioni vigenti in base alle quali il matrimonio è costituito come rapporto di dominazione-subordinazione; è certo che essa dà un preciso orientamento al legislatore che deve formulare le disposizioni sostitutive. In tal senso si deve interpretare la preposizione subordinata, che completa il capoverso dello stesso articolo 29: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare »; la quale non può esprimere una esigenza contrastante con la precisa affermazione formulata nella preposizione principale. Conferma questa convinzione il ricorso a quella « volontà del legislatore » che è norma di interpretazione in ogni caso suscettibile di dubbio.

Nel progetto di costituzione presentato dalla Commissione dei 75, la materia del capoverso dell'articolo 29 era compresa nell'articolo 24, con questa formulazione: « Il matrimonio è basato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ». La discussione in Assemblea rilevò la piena concordanza sulla dichiarazione dell'eguaglianza giuridica e morale; i dissensi sorsero dalla enunciata indissolubilità del matrimonio, che fu alla fine respinta.

La nuova redazione della formula fu approvata senza che venisse rilevato come la sostituzione del termine « condizioni » con quello di « limiti » introducesse una evidente sconcordanza fra le due porzioni di cui veniva a comporsi il secondo comma dell'articolo 29.

Il limite dell'eguaglianza cade nella disuguaglianza: ora è chiaro che l'Assemblea Costituente non intese affermare che l'unità della famiglia possa essere garantita soltanto con la negazione del principio dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi che essa aveva voluto esplicitamente dichiarare. A questo proposito, l'onorevole Moro ebbe a rilevare che proprio l'uguaglianza di diritti e di doveri fra coniugi è la migliore garanzia dello stabilirsi e del perdurare di una salda unità nella famiglia.

Anche indipendentemente dalla considerazione dell'intento del legislatore, l'esame

obiettivo della questione ci conduce allo stesso risultato. L'ordinamento gerarchico non è affatto condizione necessaria a garantire l'unità di una formazione sociale, qualunque essa sia, l'esperienza personale e la lezione della storia ci hanno appreso che proprio nella disuguaglianza si formano le situazioni conflittuali per le quali le società fondate sul principio di dominazione sono destinate a disgregarsi. L'ordinamento democratico, fondato sul principio della collaborazione, esclude il concetto e la prassi del potere come attributo di persone o categorie aprioristicamente designate. Perché si dovrebbe ritenere che soltanto la famiglia richieda come condizione necessaria di unità, l'esistenza di un *capo* e che nel matrimonio si debba stabilire una preminenza — e, correlativamente, una subordinazione — anziché una libera associazione fra uguali?

Ma poiché le formula normative non possono essere concretamente considerate se non in relazione al costume, dobbiamo rilevare che l'evoluzione della famiglia italiana — nel suo assetto economico non meno che nella coscienza sociale — ha di gran lunga sorpassato le disposizioni del Codice vigente. Che la potestà maritale sia condizione necessaria e sufficiente a garantire l'unità della famiglia è una presunzione quotidianamente smentita dalla realtà di fatto. Nella grande maggioranza delle famiglie italiane, il reciproco riconoscimento di uguali diritti e di pari dignità è motivo di profonda armonia fra i coniugi e di squilibrio affettivo ed educativo nel rapporto con figli. Certamente persiste ancora nelle zone e negli strati più arretrati, un costume informato alla tradizionale rigorosa gerarchia, ma spesso, sotto l'autorità dispotica di un capo famiglia, esiste un'unità solo apparente, che chiude in sé i più aspri contrasti, le crisi di sopportazione e di ribellione che a volte esplodono nei conflitti d'interesse e giungono fino al delitto per il cosiddetto motivo di onore.

Se è vero che la legge codifica il costume, è anche vero che essa reagisce sul costume; è perché ciò avvenga in senso positivo, non come remora ed ostacolo, ma come stimolo all'evoluzione, la legge deve adeguarsi alle forme del rapporto civile ed umano più elevate fra quelle presenti in una determinata società, in un determinato momento storico.

È questa una delle ragioni per cui prediamo che la dichiarazione della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi non esprima una aspirazione nobile ma irraggiungibile e sia invece una norma che deve avere piena applicazione pratica.

* * *

La presente proposta di legge comprende, in un unico articolo, la modificazione degli articoli 144, 145, 146, 151, 152, 153 del Codice civile.

Resta invariato l'articolo 143 che dichiara i doveri reciproci dei coniugi; le nuove formule che vengono a sostituire gli articoli che seguono, mentre soddisfano l'esigenza di applicare il principio costituzionale della eguaglianza di diritti, danno una coerente applicazione alla nozione della reciprocità dei doveri.

Il concetto di potestà maritale, che chiaramente implica l'ordinamento gerarchico del matrimonio, è sostituito dal concetto della collaborazione nella direzione della famiglia (modifica articolo 144). L'accordo fra i coniugi nella scelta della residenza della famiglia, è assunto come norma — e ciò non soltanto in ordine al principio dell'eguaglianza, ma anche in conformità al costume — è perciò previsto, per il caso di non raggiunto accordo, il ricorso all'autorità giudiziaria. Poiché nel nome è un segno esteriore dell'unità della famiglia, la moglie assume il cognome del marito; però aggiungendolo al proprio, secondo l'uso seguito, oltre che nella prassi quotidiana, negli atti civili ed amministrativi.

Le modificazioni degli articoli 145 e 146 costituiscono una coerente applicazione della reciprocità dell'obbligo della assistenza: sia il marito che la moglie hanno il dovere di provvedere al mantenimento e a tutti i bisogni dell'altro coniuge e dei figli, in proporzione alle proprie possibilità; tale obbligo è relativo all'adempimento dell'obbligo della coabitazione, e può quindi essere sospeso nei confronti del coniuge che si allontani, senza giusto motivo, dal domicilio coniugale.

Al reciproco obbligo di fedeltà si richiama la modificazione dell'articolo 151 (*Cause di separazione personale*). Prescindendo dalla questione se sia o non sia giustificabile la diversa considerazione — dal punto di vista

morale e sociale — dell'adulterio del marito e di quello della moglie, non si può ammettere che la legge non riconosca alla moglie il diritto di sottrarsi al dovere della coabitazione con un marito ch'ella consideri indegno mentre tale diritto è riconosciuto al marito. L'ammettere, come causa di separazione personale, l'adulterio del marito soltanto « quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie » significa dichiarare che l'adulterio, come tale, non è un'ingiuria; e che il dovere reciproco della fedeltà è, di fatto, un dovere solo per la moglie. Il negare alla donna — e ad essa sola — il riconoscimento di una sensibilità morale (che può essere più o meno acuta e rigorosa, ma può essere gravemente colpita anche quando pur non concorrano le circostanze volute dalla legge per considerare l'adulterio come ingiuria) è un'ingiustizia che ha sapore di grossolanità e che certo non può essere ritenuta necessaria a garantire la unità della famiglia.

La modificazione dell'articolo 152 è solo un'aggiunta: per la difesa del valore morale della famiglia, si è ritenuto opportuno includere, fra le cause di separazione personale per condanna penale, anche la condanna a pena inferiore ai cinque anni, ove si tratti di reati contro la moralità e il buon costume. La formulazione dell'articolo 153 è modificata in relazione all'articolo 144 a cui si richiama.

Confidiamo che la presente proposta di legge incontri il consenso di tutti i colleghi, i quali vedranno in essa espresso quel rispetto per l'istituzione della famiglia che non deve essere professato solo a parole, ma deve ispirare l'azione legislativa. L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sarà il più saldo fondamento dell'unità familiare e la condizione del pieno sviluppo della personalità femminile della chiara e piena coscienza non solo del diritto, ma soprattutto del dovere; condizione quindi di capacità e di senso di responsabilità in ordine al fine del matrimonio: l'educazione dei figli.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 144, 145, 146, 151, 152 e 153 del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

ART. 144. (*Direzione della famiglia*). — Entrambi i coniugi hanno la direzione della famiglia.

La moglie assume il cognome del marito, aggiungendolo al proprio.

La residenza della famiglia è fissata dai coniugi di comune accordo.

Quando manchi tale accordo, su ricorso di uno o di entrambi i coniugi, decide il presidente del tribunale con decreto motivato.

ART. 145. (*Doveri dei coniugi*). — Il coniuge ha il dovere di provvedere al mantenimento e a tutti i bisogni dell'altro coniuge e della famiglia in proporzione alle sue sostanze e ai suoi redditi di lavoro.

ART. 146. (*Abbandono del domicilio coniugale*). — L'obbligazione di provvedere al mantenimento del coniuge rimane sospesa ove questi si allontani senza giusta causa dal domicilio coniugale e rifiuti di ritornarvi. In tale caso parte dei frutti dei suoi beni possono essere sequestrati con ordine dell'autorità giudiziaria, a favore dell'altro coniuge o della prole.

ART. 151. (*Cause di separazione personale*). — La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

ART. 152. (*Separazione per condanna penale*). — La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alle pene dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero anche a pena inferiore ove si tratti di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.

ART. 153. (*Separazione per non fissata residenza*). — La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi contro l'altro coniuge quando questi non consente di fissare la residenza nel luogo e nel modo stabiliti dalla autorità giudiziaria con il provvedimento di cui all'articolo 144.